Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Lunedì, 20 novembre 1933 - Anno XII** **Numero 268**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. **1472.**

Inclusione dell'abitato di Vesale del comune di Sestola, in provincia di Modena, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) il gruppo di case in località Rovinaccia della frazione Vesale del comune di Sestola, in provincia di Modena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1473.**

Inclusione dell'abitato di Monterosso Calabro in provincia di Catanzaro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Monterosso Calabro, in provincia di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. **1474.**

Inclusione dell'abitato di Cassano Murge tra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Bari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Cassano Murge in provincia di Bari limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria, in data 20 aprile 1933, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 55. — MANCINI.

N. *B.* — La pianta del piano sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. **1475.**
Attribuzioni dell'ispettore dei servizi di commissariato e degli ispettori di commissariato di zona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, col quale al tenente generale di commissariato è attribuita la qualifica di ispettore dei servizi di commissariato e ai maggiori generali di commissariato quella di ispettori di commissariato di zona;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1820, col quale venivano stabilite le attribuzioni dei maggiori generali commissari ispettori;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore dei servizi di commissariato è organo di consulenza e di studio:

del Ministro per la guerra, per tutti i provvedimenti esecutivi riguardanti il servizio di commissariato;

del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, per le questioni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di commissariato in pace e in guerra e l'addestramento del personale addetto a tali servizi.

Art. 2.

Nei riguardi della consulenza e degli studi, l'ispettore dei servizi di commissariato:

1° presenta di sua iniziativa le proposte di carattere tecnico-professionale che ritiene necessarie nell'interesse del servizio di commissariato;

2° esprime parere;

a) sulle questioni relative all'ordinamento dei servizi di commissariato, alla mobilitazione, al funzionamento di essi in pace e in guerra, e all'addestramento del personale prepostovi;

b) sull'impianto e sulla costituzione degli stabilimenti di commissariato, compilando per conto del Ministro i relativi progetti di massima e fornendo gli elementi per l'attuazione di essi;

3° segnala i lavori occorrenti e gli acquisti di materiali per gli stabilimenti di commissariato, nonchè la relativa portata finanziaria;

4° fissa le norme per il funzionamento tecnico e per la manutenzione degli stabilimenti di commissariato, e propone quanto occorre per il perfezionamento di essi;

5° propone le caratteristiche ed i requisiti dei materiali d'ogni genere interessanti il servizio di commissariato e sopraintende alle relative esperienze;

6° collabora alla compilazione e revisione dei regolamenti e delle istruzioni tecniche riguardanti il servizio;

7° dà l'indirizzo tecnico-professionale all'azione dei personali del servizio di commissariato ed esprime al Ministro il suo avviso sulla destinazione dei personali stessi;

8° sovraintende all'accertamento dei requisiti tecnici degli operai civili da assumere in servizio per gli stabilimenti di commissariato.

Art. 3.

L'ispettore dei servizi di commissariato:

a) segue lo svolgimento delle istruzioni tecniche delle truppe di commissariato e vigila sul funzionamento tecnico degli stabilimenti;

b) esegue — o fa eseguire dagli ispettori di zona — previa autorizzazione del Ministro o del Capo di Stato Maggiore, ispezioni tecnico-professionali agli enti di commissariato e ne riferisce al Ministro e al Capo di Stato Maggiore, nonchè ai Corpi d'armata interessati.

Art. 4.

L'ispettore dei servizi di commissariato:

a) si mantiene in stretto collegamento:

con le Direzioni generali del Ministero interessate per tutto quanto riguarda le attribuzioni di queste in fatto di materiali o di servizi di commissariato;

con le altre forze armate e con gli enti civili aventi attività affini, allo scopo di una proficua collaborazione e pel miglior rendimento dei servizi e delle risorse nazionali;

con gli ispettori d'Arma per quanto può interessare questi ultimi;

b) corrisponde direttamente con gli enti predetti, con quelli per i quali svolge la sua opera e con i Comandi di corpo d'armata presso i quali compie le visite ed ispezioni;

c) segue — e fa seguire dagli ispettori di zona — lo sviluppo delle industrie nazionali che interessano il servizio di commissariato, inoltrando al Ministro per la guerra proposte su quanto possa occorrere per porre dette industrie in grado di meglio provvedere ai bisogni dell'esercito in caso di guerra;

d) si mantiene costantemente al corrente — per mezzo delle comunicazioni che riceve o sollecita dal Comando del corpo di Stato Maggiore — dello sviluppo e della situazione dei servizi di commissariato presso i principali eserciti esteri.

Art. 5.

Gli ispettori di zona:

a) dipendono dall'ispettore dei servizi di commissariato;

b) eseguono, previa autorizzazione ministeriale, visite e ispezioni ai servizi di commissariato dei Corpi d'armata che per ciascuno sono indicati dal Ministro per la guerra, riferendone poi all'ispettore dei servizi di commissariato e ai Corpi d'armata interessati;

c) coordinano il servizio tecnico delle direzioni e degli stabilimenti di commissariato nella rispettiva zona;

d) sovraintendono, in base alle direttive avute, alle provviste di materiali e ai collaudi da compiere;

e) sono gli efficaci e più diretti collaboratori dell'ispettore dei servizi di commissariato nei suoi compiti e secondo le direttive che da lui ricevono.

Art. 6.

È abrogato il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1820, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il Ministro per la guerra emanerà le istruzioni che fossero necessarie per la più esatta applicazione delle norme del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro n. 340, foglio n. 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. **1476**.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Agnone-Pietrabbondante-Pescolanciano, con sede in Agnone.

N. 1476. R. decreto 4 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Agnone-Pietrabbondante-Pescolanciano, con sede in Agnone.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **1477**.

Devoluzione della « Fondazione dell'Aerostiere » a favore dei militari di truppa del Battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio.

N. 1477. R. decreto 28 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione dell'Aerostiere », eretta in ente morale con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 851, e destinata a favore dei militari di truppa del Gruppo aerostieri del genio, viene devoluta a favore dei militari di truppa del Battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio ed è approvato il nuovo statuto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. **1478**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Cappuccini, in Montalbano Ionico.

N. 1478. R. decreto 21 settembre 1933, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Cappuccini in Montalbano Ionico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. **1479**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Borgo Trento di Verona.

N. 1479. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Borgo Trento di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **1480**.

Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria della Libera al Vomero, in Napoli.

N. 1480. R. decreto 28 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla 7 marzo 1932 dell'Arcivescovo di Napoli, relativa alla erezione della parrocchia di S. Maria della Libera al Vomero nella Chiesa omonima con la dotazione e il territorio indicati nella Bolla stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1933.

Estensione alle ferrovie concesse all'industria privata delle norme emanate per le Ferrovie dello Stato circa la scorta di un solo agente nei treni muniti di freno continuo automatico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 6 e 11 dell'appendice seconda (approvata con R. decreto 22 marzo 1900, n. 143) al regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate (approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687);

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie;

Vista la proposta dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Le Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata possono essere autorizzate, caso per caso, a far circolare con un solo agente di scorta che faccia da capo treno, oltre che col personale di guida, i treni delle proprie linee muniti di freno continuo automatico.

Art. 2.

L'autorizzazione è accordata su richiesta dell'Azienda dal direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, sentito il Circolo ferroviario di ispezione e sotto l'osservanza delle condizioni che risultino eventualmente necessarie ed opportune.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6244)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento » di Castellammare del Golfo (Trapani) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che le presenti condizioni della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento » di Castellammare del Golfo (Trapani) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 26 settembre 1933, n. 13076/17545, con la quale S. E. il prefetto di Trapani designa per la nomina a commissario governativo il sig. dott. rag. Giuseppe Rocca da Alcamo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento » di Castellammare del Golfo (Trapani) è sciolto e il sig. dott. rag. Giuseppe Rocca da Alcamo è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, con l'incarico di predisporre gli atti per lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6245)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1119 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Slocovich Caterina ved. Robba, figlia del fu Francesco e della fu Vicich Margherita, nata a Pisino l'11 dicembre 1850 e abitante a Pola, via Cenido n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi » (Locchi Caterina ved. Robba).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4464)

N. 174 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Trost » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Trost Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Bencich Maria, nato a Gimino il 15 marzo 1859 e abitante a Stignano (Pola) n. 90, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trosti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4465)

N. 188 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Travicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.na Travicich Francesca, figlia di Antonio e della fu Scoravich Eufemia, nata a Pola, il 25 gennaio 1909 e abitante a Pola, via Madonna delle Grazie n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Travini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio illeg. Renato nato a Pola il 1° marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4468)

N. 141 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Kralj è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giuseppe, figlio del fu T. maso e di Maria Goljevsckek, nato a Villa Mosca (Canale d'Isonzo) il 12 marzo 1888 e abitante a Pola, Clivo S. Francesco n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cralli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grego Fosca di Giovanni e di Spada Caterina, nata a Orsera il 6 febbraio 1889 ed ai figli, nati a Orsera: Lina, il 29 novembre 1915; Aldo, il 17 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4469)

N. 138 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Katnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Katnich Antonio, figlio del fu Domenico e di Margherita Crussich, nato a Pola il 1° aprile 1882 e abitante a Pola, Clivo S. Rocco 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cateni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Glavich Antonia fu Giovanni e fu Strzaj Antonia, nata a Peglie di Rozzo il 26 luglio 1881, ed ai figli nati a Pola: Giuseppe, il 15 giugno 1905; Antonio, il 22 marzo 1908; Margherita, il 13 ottobre 1909; Ervino, il 10 febbraio 1921; Elda, il 13 luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4470)

N. 131 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kamenar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kamenar Carlo, figlio del fu Stefano e di Rossich Pierina, nato a Pola il 23 ottobre 1870 e abitante a Pola, via Medolino n. 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Camenaro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fatter Paola fu Giovanni e fu Pierina Stupar, nata a Pisino il 20 agosto 1886 ed ai figli nati a Pola: Mercede, il 24 settembre 1909; Ruggero, il 12 marzo 1912; Angelina, il 24 agosto 1914; Emilia, il 23 aprile 1920; Iginio, l'8 dicembre 1923; Cecilia, il 5 agosto 1925; Lorenzo, il 12 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4471)

N. 135 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kappel » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kappel Tranquillo, figlio del fu Giorgio e di Vatta Francesca, nato a Pola il 9 settembre 1887 e abitante a Pola, vicolo Stretto, 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cappello ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Cecada fu Giuseppe e fu Giovanna Sergovich, nata a Chersano (Fianona) il 23 marzo 1883 ed ai figli: Tranquillo, nato a Pola il 15 luglio 1913; Stefania, nata a Trieste il 27 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4472)

N. 155 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Orlich » e « Sugar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Sugar Lucia ved. Orlich Matteo, figlia di Giovanni e della fu Giovanna Lizzul, nata a Gimino il 29 novembre 1881 e abitante a Stignano (Pola) n. 10, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sugari » e « Orli » (Sugari Lucia ved. Orli).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Orli » anche ai figli nati a Stignano: Michele, il 18 ottobre 1906; Veronica, il 9 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4473)

N. 925 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sergovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergovich Giuseppe, figlio di Giovanni e di Terlovich Caterina, nato a Gallignana (Pisino) il 7 marzo 1894 e abitante a Pola, via Bizio n. 244, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sergo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radolovich Irma di Antonio e di Basset Angela, nata a Pola il 6 ottobre 1900 ed alla figlia Norma, nata a Pola il 12 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4474)

N. 191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Deskovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Deskovich Gualtiero, figlio del fu Pasquale e di Kipke Giuliana, nato a Pola il 13 giugno 1896 e abitante a Pola, Androna Stancovich, 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Desco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pamich Giuseppina di Giuseppe e di Premate Caterina, nata a Pola il 18 marzo 1904, ed alla figlia Silvia, nata a Pola il 29 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4475)

N. 492 D.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Diminich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Diminich Matteo, figlio del fu Domenico e di Cocot Domenica, nato a S. Lucia di Albona il 18 agosto 1875 e abitante a Pola, Monvidal, 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dimini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Illich-Fanò Lucia fu Nicolò e fu Ivicevich Andreana, nata a Lissa il 2 novembre 1878, ed ai figli Edoardo, nato a Pola il 18 ottobre 1905; Guerrina, nata a Steinklann il 2 ottobre 1916; Rodolfo, nato a Pola il 18 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4476)

N. 1218 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Malabottich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della sig.ra Monas Eleonora ved. Malabottich Nicolò, figlia del fu Giacomo e della fu Coverlissa Caterina, nata a Pisino il 20 febbraio 1870 e abitante a Pola, via Francia, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Malabotta ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome forma italiana anche alle figlie nate a Cherso: Lea, il 1° agosto 1899; Eleonora, il 1° aprile 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4477)

N. 1215 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della sig.ra Rocco Eufemia ved. Martinolich Aniceto, figlia di Simone e della fu Lorenzetto Santa, nata a Rovigno l'11 novembre 1874 e abitante a Pola, via Dante n. 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio, nato a Pola il 5 novembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4478)

N. 1217.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Mamilovich » e « Casalaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Casalaz Maria ved. Mamilovich Giovanni, figlia di Giovanni e della fu Besich Maria, nata a Orsera il 15 agosto 1881 e abitante a Pola, via Badoglio, 19, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Casali » e « Mamilli » (Casali Maria ved. Mamili).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Mamilli » anche ai figli Giovanni, nato a Fasana (Pola) il 12 febbraio 1913; Antonio, nato a San Lorenzo del Pasenatico (Orsera) il 10 maggio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4479)

N. 489 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Liker » e « Harbich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Liker Maria ved. Harbich Francesco, figlia del fu Francesco e di Giuseppina Michich, nata a Trieste il 6 novembre 1866 e abitante a Pola, via Sergia, 5, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Liceri » e « Garbi » (Liceri Maria ved. Garbi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Garbi » ai figli, nati a Pola: Luigia, il 25 novembre 1898; Francesco, il 10 ottobre 1900; Ida, il 26 maggio 1902, nonchè al nipote Harbich Camillo illeg. di Luigia, nato a Pola il 20 dicembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4480)

N. 490 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Linz » e « Ghersinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Ghersinich Anna ved. Linz Giuseppe, figlia di Giuseppe e di Micatovich Lucia, nata a Villanova (Parenzo) il 13 marzo 1892 e abitante a Pola, via Kandler, 17, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersini » e « Linzi » (Ghersini Anna ved. Linzi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Linzi » ai figli, nati a Pola: Alice, il 25 febbraio 1913; Ferruccio, l'8 luglio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4481)

N. 491 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Liplian » e « Caich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Liplian Maria ved. Caich, figlia del fu Giacomo e di Creglia Maria, nata a Nadris (Barbana) il 3 maggio 1881 e abitante ad Altura (Pola) n. 24, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lipiani » e « Caicci » (Lipiani Maria ved. Caicci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Lipiani » ai figli illeg. nati ad Altura: Santa, il 17 febbraio 1916; Giovanni, il 27 giugno 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4482)

N. 492 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Lizzul » e « Fuciach » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lizzul Fuciach Giacomo, figlio di Michele e di Chapich Caterina, nato a Casali Sumberesi (Albona) il 2 agosto 1903 e abitante a Pola, Stanzia Cattaro, n. 24, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lizzul » e « Fuciacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Duzdon Caterina di Gregorio e di Gherbaz Mattea, nata a Silun Mont'Aquila il 27 febbraio 1904 ed al figlio Enrico, nato a Pola il 15 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4483)

N. 493 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Lizzul » e « Mihovilcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lizzul Mihovilcich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Vosila Caterina, nato a Casali Sumberesi (Albona) il 19 febbraio 1879 e abitante a Pola, via Monte Grande n. 409, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lizzul » e « Nicolini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie De Franza Enrica di Antonio e di Juran Enrica, nata a Pola il 3 aprile 1884 ed ai figli Rodolfo e Lino, nati entrambi a Pola, rispettivamente il 3 agosto 1906 e il 23 maggio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4484)

N. 486 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Legovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.na Legovich Argentina, figlia di N.N. e di Giovanna Legovich ved. Ascherz, nata a Pola il 19 luglio 1906 e abitante a Pola, P. S. Giovanni n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Legovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Legovich Aurelio di N.N. e della Legovich Giovanna ved. Ascherz, nato a Pola il 22 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4485)

N. 487 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Legovich » e « Blascovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Legovich Caterina ved. Blascovich, figlia del fu Giovanni e di Legovich Anna, nata a Visignano il 22 agosto 1889 e abitante a Pola, via Santorio n. 17, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Legovini » e « Blasco » (Legovini Caterina ved. Blasco).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4486)

N. 485 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Legovich » e « Rusich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Legovich Antonia ved. Rusich, figlia di Marco e di Legovich Angela, nata a Castellier di Visinada il 29 settembre 1874 e abitante a Pola, Stovagnaga n. 3, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Legovini » e « Russi » (Legovini Antonia vedova Russi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4487)

N. 470 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lacosegliaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lacosegliaz Marco, figlio di Pietro e di Jugovaz Antonia, nato a Novacco (Montona) il 26 dicembre 1897 e abitante a Pola, via Promontore n. 69, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lagoseglio ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4491)

N. 471 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Lacovich » e « Russian » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Lacovich Maria ved. Russian, figlia del fu Martino e della fu Mattossevich Anna, nata a S. Lorenzo del Pasenatico (Orsera) il 17 settembre 1867 e abitante a Pola - Medolino, 38, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laconi » e « Russiani » (Laconi Maria vedova Russiani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4492)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 17 novembre 1933 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture ».

(6255)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diritto esclusivo di pesca sulle valli in laguna di Chioggia e Malomocco.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni del 7 agosto 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1933-XI, è confermato il decreto del prefetto di Venezia in data 1° agosto 1895, che riconobbe al sig. Giuseppe Ravagnan fu Michelangelo il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque lagunari, denominate « Valle Cornio », « Valle Grande » e « Valle Pozzo ».

È riconosciuto altresì allo stesso sig. Ravagnan Giuseppe il possesso goduto del diritto esclusivo di pesca nelle Valli aperte denominate: « Sette Morti », « Peta del Bo » e « Caneo Grande », site tutte, con le altre predette tre Valli, in laguna di Chioggia e di Malomocco.

Il predetto riconoscimento è subordinato all'osservanza delle disposizioni in materia di pesca ed alle prescrizioni di polizia per il regime delle acque, che sono state o venissero emanate dalla Capitaneria di Chioggia e dal Magistrato delle acque.

A cura ed a spesa del titolare del diritto esclusivo di pesca e sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio civile, saranno apposti i segnali indicanti i termini delle predette Valli, redigendo apposito verbale e compilando le planimetrie con l'indicazione dei confini.

(6202)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** Elenco N. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	171923	150 —	Lazzarini Aleardo fu *Enrico*, minore sotto la p. p della madre Alessandretti Irene fu Carlo, ved. di Lazzarini *Enrico*, dom. a Casalmaggiore (Cremona)	Lazzarini Aleardo fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Alessandretti Irene fu Carlo, ved. di Lazzarini *Giovanni*, dom. come contro.
»	114877	1040 —	Grimaldi *Litteria* fu Stefano, minore sotto la tutela di Manganaro Giacomo fu Giuseppe, dom. a Giampilieri (Messina).	Grimaldi *Letteria* fu Stefano, minore ecc. come contro.
»	126914	175 —		
»	317390	1040 —		
»	160113	700 —	Fassardi Benedetto fu Giuseppe, dom. a Garlasco (Pavia); con usufrutto vitalizio a Zaino *Virginia* fu Giuseppe, ved. di Fassardi *Battista*	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Zaino *Maria-Virginia* fu Giuseppe, ved. di Fassardi *Giovanni Battista*.
»	160114	700 —	Fassardi Benedetto fu Giuseppe, dom. a Garlasco (Pavia); con usuf. vital. a Zaino *Virginia* fu Giuseppe, ved. di Fassardi *Battista*.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3,50 %	433689	1610 —	*Spadaccio Biagio* fu Domenico, dom. a Napoli.	*Spataccia Biase* fu Domenico, dom. a Napoli.
»	556827	980 —		
»	769851	700 —		
Cons. 5 %	42015	635 —		
»	306248	585 —	Perrone Maria-Onorina di Pasquale, nubile, dom. a Santo Stefano Belbo (Cuneo), vincolata per dote della titolare pel matrimonio da contrarre con *Borio Giovanni-Alessandro* di Vincenzo.	Intestata come contro; vincolata per dote della titolare pel matrimonio da contrarre con *Bosio Alessandro-Giovanni-Maggiorino* di Vincenzo.
»	524741	930 —	Crespi Luigia fu Luigi, moglie di Crespi *Angelo*, dom. a Napoli, vincolata.	Crespi Luigi fu Luigi, moglie di Crespi *Giuseppe-Antonio*, dom. come contro, vincolata
3,50 %	760842	224 —	Sibille *Celestino* fu Giuseppe, dom. a Chiomonte (Torino).	Sibille *Giuseppe-Luigi-Celestino* fu Giuseppe, dom come contro.
Cons. 5 %	341903	3500 —	Cesano Giuseppe fu Giovanni, dom. a San Germano Vercellese (Vercelli); con usufr. vital. a *Garavano* Margherita fu Giuseppe ved. Cesano Giovanni.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Garavana Maddalena* Margherita fu Giuseppe ved. Cesano Giovanni.
»	341904	3500 —	Cesano Francesco fu Giovanni, dom. a San Germano Vercellese (Vercelli); con usuf. vit. a *Garavano* Margherita fu Giuseppe, ved. Cesano Giovanni.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Garavana Maddalena* Margherita fu Giuseppe ved Cesano Giovanni.
»	239786	500 —	Giusto Maria di Felice moglie di *Moscarello* Giovanni Battista dom. a Tenda (Cuneo).	Giusto Maria *Catterina* di Felice, moglie di *Mascarello* Giovan Battista *Michele* dom a Tenda (Cuneo).
Cons. 3,50 %	646955	175 —	Ospedale Ricovero « Consolata » in Buriasco (Torino); con usuf. vit. a *Pacchiotti* Felicita fu Carlo Felice moglie di Balma Giuseppe.	Intestata come contro; con usuf. vit. a *Pachiado Maria-Catterina* Felicita fu Carlo Felice moglie di Balma Giuseppe.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(6050)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	241911	60 —	Ariano Angiolina di *Giovanni-Sebastiano*, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata a S. Stefano Belbo (Cuneo); con usuf. vital. ad Ariano *Giovanni-Sebastiano* fu Felice, dom. a S. Stefano Belbo.	Ariano Angiolina di *Sebastiano-Giovanni-Francesco*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. ad Ariano *Sebastiano-Giovanni-Francesco*, fu Felice, dom. come contro.
» Polizza combattenti	5060	20 —	Marconi *Gennaro* fu Nicola, dom a Rimini (Forlì).	Marconi *Germano* fu Nicola, dom. come contro.
3,50 %	817060	101,50	*De Laurentiis Pasqualino* fu *Angiolo*, dom. ad Atripalda (Avellino).	*De Laurentis Pasquale* fu *Angelo*, dom come contro.
»	457328	70 —	Gallo Giovanni Battista fu *Filippo*, dom. a Rueglio (Torino).	Gallo Giovanni-Battista fu *Giacomo-Filippo*, dom. come contro.
Cons. 5 % »	510748 510749	170 — 525 —	Alberti Antonio fu Alberto, minore sotto la p. p. della madre Borselli Tommasina *fu Pasquale*, dom a Napoli. La prima rendita è con usuf. vital. a Borselli Tommasina *fu Pasquale*, ved. di Alberti Alberto.	Alberti Antonio fu Alberto, minore sotto la p. p della madre Borselli Tommasina *di Luigi*, dom. a Napoli. La prima rendita è con usuf. vital a Borselli Tommasina *di Luigi*, dom come contro
3,50 %	677411	105 —	Rosada *Battista* fu *Giovanni*, dom. a S. Ambrogio di Torino (Torino).	Rosada *Giovanni Battista* fu *Giovanni-Maria*, dom. come contro.
» (1902)	30845	70 —	Intestata come la precedente, dom. ad Avigliana (Torino).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
Cons. 5 %	69431	200 —	*Iolmesu* Cristoforo, dom. ad Aiello del Sabato (Avellino).	*Johnson* Cristoforo, dom. come contro.
3,50 %	778885	21 —	D'Orso Andrea, Maria e Livia, nubili, fu Edoardo, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio congiuntamente a Punzo *Maddalena* Filomena, *Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli	Intestata come contro; con usufr. vital. congiuntamente a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michela* e Maria ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	26749	130 —	Dragone *Demetrio* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Montaldo Mondovì (Cuneo).	Dragone *Giovanni-Battista-Massimigliano-Demetrio* di Luigi, minore ecc. come contro.
3,50 %	26118	140 —	Tagliacarne Emma di *Demostene*, nubile, domiciliata in Avellino, vincolata	Tagliacarne Emma di *Guido-Adolfo-Demostene*, nubile, dom. in Avellino, vincolata.
Cons. 5 %	224670	305 —	Zaccone Giacomo fu Giuseppe, dom. a Grognardo (Alessandria)	Zaccone *Bartolomeo-Giacomo* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	135374	25 —	Passerini Maria fu Gregorio, *nubile*, dom. a Bracciano (Roma).	Passerini Maria fu Gregorio, *minore sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina fu Domenico, ved. in seconde nozze di Volpi Luciano*, dom. come contro.
»	345635	1.100 —	*Losco Rosalia* fu Giuseppantonio, ved. di Tedeschi Sabino, dom. a Formia (Caserta).	*Loschi Maria-Rosaria detta Rosalia* fu Giuseppantonio, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	272051	350 —	Avella Antonio di Francesco, minore sotto la *patria potestà* del padre dom. a Caserta.	Avella Antonio di Francesco, minore sotto *la tutela legale* del padre, dom. a Caserta.
»	190700	55 —		
»	121381	75 —		
»	352875	195 —		
»	329253	200 —		
»	102641	125 —		
»	131937	1,940 —	Ruggeri Mario fu *Giovanni-Cesare detto Cesare*, minore sotto la p. p. della madre Bernasconi Amalia fu Luigi, ved. di Ruggeri *Giovanni-Cesare detto Cesare*, dom. a Milano.	Ruggeri Mario fu *Cesare*, minore sotto la p. p. della madre Bernasconi Amalia fu Luigi, ved. di Ruggeri *Cesare*, dom. a Milano.
3,50 %	42727	70 —	Nicoletti Vittorio fu Luigi, dom. a Spezia.	Nicoletti Vittorio fu Luigi, *minore sotto la tutela di Nicoletti Maria fu Luigi.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 ottobre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6021)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 15 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Conte Enrichetta fu Zaverio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 2500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 ottobre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6132)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione fra l'Unione del Sud-Africa e l'Italia concernente lo scambio dei vaglia.

Il Direttore generale delle poste dell'Unione del Sud-Africa ed il Direttore generale delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia, desiderando stabilire un sistema di scambio di vaglia fra i loro Paesi, hanno concordato, con autorizzazione dei rispettivi Governi, i seguenti articoli:

Art. 1.

Scambio dei vaglia - Importo massimo - Moneta.

1. — Sarà istituito un regolare scambio di vaglia fra i due Paesi.

2. — Nessun vaglia eccederà l'importo massimo di Lst. 20 Sud-Africane se emesso dall'Unione del Sud-Africa, o l'equivalente in lire se emesso in Italia.

3. — Le frazioni di penny o di 10 centesimi saranno trascurate.

Art. 2.

Ufficio di cambio.

Il servizio dei vaglia sarà eseguito esclusivamente per il tramite di uffici di cambio. Da parte dell'Italia, l'Ufficio di cambio sarà Torino, da parte dell'Unione del Sud-Africa, l'Ufficio cambio vaglia presso la Direzione delle poste a Capetown.

Art. 3.

Servizio di mediazione.

Ciascuna Amministrazione consente di fare da intermediaria per lo scambio dei vaglia con altri Paesi, con i quali ha servizio diretto di vaglia; notificando di volta in volta i Paesi per i quali possa servire da intermediaria.

Art. 4.

Diritti di commissione.

1. — Ciascuna Amministrazione avrà la facoltà di fissare la rata di commissione (tasse), da applicarsi dai propri uffici per la emissione dei vaglia.

2. — Ogni Amministrazione comunicherà all'altra le tasse o quote di commissione per questo servizio, e queste tasse dovranno essere pagate in anticipo dai mittenti e non sono rimborsabili.

3. — Queste tasse spetteranno all'Amministrazione mittente, ma l'Amministrazione postale dell'Unione del Sud-Africa pagherà alla Amministrazione postale italiana il mezzo dell'uno per cento (½ %) sull'importo dei vaglia emessi nell'Unione e pagabili in Italia e l'Amministrazione delle poste d'Italia effettuerà un simile pagamento all'Amministrazione postale dell'Unione per i vaglia emessi in Italia e pagabili nell'Unione suddetta.

Per i vaglia pagabili in altri Paesi (articolo 3) il diritto di commissione dovuto all'Amministrazione postale che agisce come inter-

mediaria, sarà anche del mezzo dell'uno per cento (½ %) sull'importo totale di tali vaglia. L'Amministrazione postale intermediaria potrà inoltre dedurre dall'importo di ciascun vaglia spedito per mediazione (Through) un diritto di commissione non eccedente la tassa applicata sui propri vaglia dello stesso importo emessi sul Paese di pagamento. Questa tassa non è restituita, quando l'ammontare di un vaglia spedito per mediazione sia rimborsato al mittente.

Art. 5.

Modalità dei vaglia.

Nessun vaglia sarà emesso se il mittente non fornisce il nome, cognome e indirizzo della persona alla quale la somma deve essere pagata, e il proprio nome e cognome e indirizzo; oppure il nome della Ditta e della Compagnia che può essere mittente o destinataria, unitamente con l'indirizzo.

Art. 6.

Avvisi di pagamento.

Il mittente di un vaglia può ottenere un avviso di pagamento del vaglia pagando, ad esclusivo profitto dell'Amministrazione del Paese di origine, una tassa fissa eguale a quella riscossa da quel Paese per le ricevute di consegna di corrispondenza raccomandata.

L'avviso di pagamento sarà redatto su modello conforme o analogo all'esemplare previsto dalla Convenzione internazionale concernente i vaglia postali.

Quando un avviso di pagamento è richiesto all'atto dell'emissione di un vaglia, l'ufficio di cambio speditore segnerà le lettere « A. » e « P. » di contro l'iscrizione del vaglia sull'elenco e l'ufficio di cambio del Paese di destinazione provvederà affinchè un modello di avviso di pagamento sia preparato e spedito all'ufficio di emissione.

Quando una domanda di avviso di pagamento è fatta susseguentemente all'emissione di un vaglia, l'ufficio di cambio del Paese di origine spedirà un modello di avviso di pagamento contenente tutti i particolari del vaglia all'ufficio di cambio del Paese di pagamento, il quale lo restituirà completato.

Art. 7.

Conversione.

Ciascuna Amministrazione avrà la facoltà di fissare e modificare, se necessario, il tasso da applicarsi per la conversione dell'importo nella propria moneta, versato per la emissione dei vaglia, nella moneta del Paese di pagamento; questo tasso di conversione dovrà risultare in testa agli elenchi.

Art. 8.

Elenchi vaglia.

1. — L'ufficio di cambio trasmetterà all'altro ufficio di cambio corrispondente ogni settimana un elenco analogo al mod. « A » qui annesso, sul quale dovranno risultare i seguenti dati:

a) numero d'iscrizione sull'elenco (numero internazionale);
b) numero originale del vaglia;
c) data di emissione;
d) ufficio di origine;
e) cognome, nome (o almeno l'iniziale del nome) del mittente, oppure il nome della ditta o compagnia speditrice;
f) cognome, nome (o almeno l'iniziale del nome) del destinatario, o il nome della ditta o compagnia destinataria;
g) completo indirizzo del destinatario;
h) importo del vaglia espresso in moneta italiana;
i) importo del vaglia espresso in moneta dell'Unione del Sud Africa o moneta inglese;
k) indicazione, se necessaria, di una richiesta per avviso di pagamento.

2. — Ciascun elenco dovrà portare un numero di serie che comincerà con il n. 1 per il primo elenco spedito nel mese di gennaio di ciascun anno e continuerà regolarmente fino all'ultimo elenco spedito in dicembre.

Similmente le iscrizioni sugli elenchi saranno consecutivamente numerati principiando dal n. 1 in gennaio di ciascun anno e questi saranno chiamati numeri internazionali dei vaglia.

3. — La conversione nella moneta italiana delle somme riscosse dall'Unione del Sud Africa da pagarsi in Italia, sarà effettuata dall'ufficio di cambio dell'Unione; e la conversione in moneta inglese delle somme riscosse in Italia per il pagamento nell'Unione del Sud Africa sarà eseguito dall'ufficio di cambio italiano (vedere art. 2).

4. — L'ufficio di cambio, ricevuti gli elenchi, emetterà dei vaglia interni a favore dei destinatari nella moneta del Paese di pagamento per l'ammontare indicato nell'elenco e trasmetterà questi vaglia interni ai destinatari o agli uffici di destinazione, secondo il sistema di procedura esistente nel Paese di pagamento.

5. — L'invio dei vaglia fra gli uffici postali di emissione e quelli di pagamento e l'ufficio di cambio appartenente alla stessa Amministrazione, sarà regolato dalle norme interne di detta Amministrazione, e per i titoli trasmessi (vaglia, avvisi e vaglia pagati) saranno osservate le disposizioni interne emanate dall'Amministrazione a cui appartengono.

6. — Quando un avviso di pagamento è richiesto, le lettere « A. » e « P. » saranno inscritte di contro all'iscrizione del vaglia relativo (vedere art. 6).

7. — I vaglia a destinazione di altri Paesi (vedere art. 3) dovranno essere inscritti separatamente alla fine di ciascun elenco.

8. — Ciascun elenco porterà un timbro a data dell'ufficio di cambio speditore e sarà firmato dall'impiegato in carica.

9. — Una copia duplicata di ciascun elenco sarà spedita con il corriere postale successivo; tale copia porterà chiaramente l'indicazione di duplicato e sarà timbrata e firmata come la copia originale.

10. — Se nel giorno fissato per la spedizione di un elenco, l'ufficio di cambio del Paese di origine non ha alcun vaglia da annunciare, trasmetterà all'ufficio di cambio di destinazione un modello « A. » con la parola « Nil »: Negativo.

Art. 9.

Esame degli elenchi.

1. — Gli elenchi debbono essere esaminati dall'ufficio di cambio al quale sono stati mandati, e se essi contengono lievi errori che possono essere immediatamente corretti, si correggeranno, e tali correzioni saranno comunicate all'ufficio di cambio speditore nel successivo reciproco elenco da spedire.

2. — Se gli elenchi contengono altre irregolarità, l'Amministrazione del Paese di pagamento domanderà all'Amministrazione del Paese di emissione le necessarie spiegazioni che saranno date senza indugio. Nel frattempo, fino a che non si sia ricevuta una risposta il pagamento dei vaglia per i quali si sono constatati degli errori deve essere sospeso.

3. — Qualora il pagamento non si possa effettuare a causa dell'erronea o insufficiente indicazione del nome, cognome o indirizzo del destinatario; oppure perchè il destinatario si rifiuti di riscuotere l'importo, l'Amministrazione del Paese di destinazione ne informerà il Paese di origine allo scopo di poter rendere possibile il pagamento al destinatario o di accertare le disposizioni che il mittente desideri siano prese nei riguardi del vaglia.

Art. 10.

Norme per l'emissione e il pagamento.

I vaglia spediti da un Paese all'altro dovranno essere soggetti, circa l'emissione, alle norme in vigore nel Paese di origine e nei riguardi del pagamento alle norme in vigore nel Paese di destinazione.

Art. 11.

Vaglia duplicati.

I vaglia duplicati o le speciali autorizzazioni di pagamento dovranno, a richiesta del destinatario o del mittente, essere emessi soltanto dall'Amministrazione del Paese nel quale i vaglia sono pagabili, durante il periodo di validità dei vaglia originali (vedere art. 13).

Art. 12.

Rimborsi.

Il rimborso dei vaglia ai mittenti non potrà essere effettuato fino a quando il Paese di emissione non abbia ottenuto una autorizzazione per tale rimborso dal Paese di pagamento, il quale non darà l'autorizzazione stessa se non avrà prima accertato che il vaglia non risulta pagato e non avrà prese le necessarie disposizioni per impedire che il pagamento del vaglia possa essere effettuato in avvenire dai suoi uffici.

Art. 13.

Vaglia perenti e non pagati.

1. — I vaglia che non sono stati pagati entro dodici mesi oltre il mese di emissione, divengono perenti, ed i relativi importi dovranno essere messi a disposizione del Paese di origine.

2. — I vaglia che, secondo questo articolo, divengono perenti, saranno iscritti mensilmente dall'Amministrazione del Paese di pagamento per l'Amministrazione del Paese di emissione su degli elenchi simili al mod. « B » qui annesso.

Art. 14.

Conti.

1. — Ogni trimestre, dopo ricevuto l'ultimo elenco, un conto sarà preparato dalla Direzione generale delle poste di Pretoria, portante in dettaglio i totali dei vari elenchi vaglia spediti da ciascun ufficio di cambio, l'importo del diritto di commissione dovuto a ciascuna Amministrazione (vedere art. 4) i dati dei vaglia rimborsati o perenti accreditati al rispettivo Paese di origine, e il saldo risultante da tali partite.

Questo conto sarà compilato conforme ai mod. « C », « D », « E » e « F » qui annessi.

2. — Il conto porterà indicato il credito dell'Unione del Sud Africa in moneta inglese ed il credito dell'Italia in lire.

Il saldo sarà indicato nella moneta del Paese al quale è dovuto, l'importo del credito minore sarà convertito nella moneta del Paese avente il credito maggiore, in base alla media dei corsi del cambio, Inghilterra su Italia se il Sud-Africa è in debito, Italia sull'Inghilterra in caso contrario. I corsi saranno quelli del trimestre al quale il conto si riferisce.

Pertanto l'Amministrazione postale dell'Italia comunicherà a quella dell'Unione, alla fine di ogni trimestre, un elenco dei corsi di cambio quotati nel trimestre a Roma sull'Inghilterra. L'elenco sarà conforme al modello « G » qui annesso.

3. — Due copie di questo conto saranno trasmesse alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi a Roma, e, riscontrato il conto corretto, una copia sarà restituita, debitamente verificata e accettata, al più tardi dopo sette giorni del suo arrivo, all'Amministrazione postale del Sud-Africa.

4. — Se il conto risulta con un saldo in favore dell'Amministrazione postale d'Italia, l'Amministrazione postale dell'Unione del Sud-Africa provvederà subito, al più tardi dopo sette giorni dall'invio del conto, per un effetto (*chèque*) a vista su Roma dell'ammontare del suo debito in lire da trasmettersi a favore del Direttore generale delle poste e dei telegrafi a Roma.

Se al contrario, il conto risulta in favore dell'Amministrazione postale dell'Unione del Sud-Africa, l'Amministrazione postale d'Italia trasmetterà alla High Commissioner for the Union of South Africa in Londra un effetto (*chèque*) a vista in moneta inglese pagabile in Londra, per l'ammontare del suo debito, al più tardi dopo sette giorni dalla restituzione della copia del conto accettato.

Le spese occorse per la spedizione degli effetti sarà a carico dell'Amministrazione debitrice.

5. — Se, nella compilazione di un conto una delle due Amministrazioni accerti che essa deve all'altra un saldo eccedente cinquecento sterline (Lst. 500) o il suo equivalente, l'Amministrazione debitrice rimetterà prontamente una somma approssimativa a tale saldo a favore dell'altra.

Art. 15.

Disposizioni addizionali.

Ciascuna Amministrazione sarà autorizzata di adottare disposizioni addizionali (che non siano in contradizione con le precedenti) per maggior garanzia contro le frodi o per il miglior andamento del servizio in generale. Tutte queste disposizioni addizionali, però, dovranno essere comunicate senza indugio all'Amministrazione postale dell'altro Paese.

Art. 16.

Sospensione del servizio.

Ciascuna Amministrazione è autorizzata di sospendere temporaneamente in tutto o in parte il servizio dei vaglia al quale provvede la presente Convenzione, qualora il corso del cambio o altre circostanze siano causa di abusi o di detrimento alle entrate postali. Però immediato avviso deve essere dato all'altra Amministrazione e, se necessario, per telegrafo.

Art. 17.

Attuazione della Convenzione.

La presente Convenzione avrà attuazione il giorno 1° agosto 1933 e rimarrà in vigore fino a dodici mesi dopo che l'una delle parti contraenti avrà notificato all'altra le sue intenzioni di porvi termine.

In attestazione di ciò i rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto gli articoli di cui sopra e hanno quindi apposto i loro sigilli.

Fatto in duplicato e firmato a Pretoria l'8 giugno 1933 ed a Roma, il 19 luglio 1933-XI.

H. J. CENTON.	GIUSEPPE PESSION.
Postmaster-General of the Union of South Africa.	*Direttore generale delle poste e dei telegrafi d'Italia.*

(Si omettono i modelli).

(6060)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.